



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Ufficio delle procedure concorsuali



171-1/2023

IL GIUDICE DELEGATO

Vista la richiesta di misure protettive avanzata, ex art. 54, co. 1 e 2 CCII, dalla società VAL VERDE S.R.L. (p.iva 00912970670), con sede legale in Corropoli (TE), alla Via Silone, n. 16, in data 31/10/2023, iscritto al n. R.G.P.U. 171-1/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gasparroni (SPMRC62R30L103B) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla Via Antica Cattedrale, n. 30 in forza di procura in calce al ricorso, con il quale è richiesta la concessione del termine ai fini della presentazione di uno degli strumenti previsti dal CCII, nella specie individuati dalla ricorrente nell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII o nel concordato preventivo in continuità ex art. 84 CCII;

vista la richiesta di misure protettive e cautelari di cui al comma 2 dell'art. 54 CCII ed, in particolare, di sospensione della procedura esecutiva rg. es. imm. n. 99/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo su impulso di POPOLARE DI BARI NPLS 2017 S.R.L. e ritenuto che su tale domanda debba pronunciarsi, ai sensi dell'art. 55, co. 3 CCII, questo Giudice Delegato in composizione monocratica; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che la domanda ex artt. 44 e 54 co. 1 e 2 CCII è stata pubblicata nel Registro delle Imprese in data 02/11/2023;

rilevato che l'art. 54, co. 2 CCII sancisce che *“se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”*;

rilevato che l'art. 55, co. 3 CCII dispone che *“Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione”*;

rilevato che l'art. 55, co. 3 CCII non prevede la fissazione di alcuna udienza, non dispone che la domanda sia portata a conoscenza dei controinteressati e non sancisce forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese;

ritenuto, alla luce dei superiori rilievi, che la corretta ermeneusi dell'art. 55, co. 3 CCII imponga di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma delle misure protettive che dal parte del giudice delegato in sede di adozione

delle misure, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e ritenuto che, per conseguenza, sia consentita dalla norma predetta l'adozione di un decreto avente efficacia *erga omnes*, vale a dire nei confronti di tutti i soggetti che hanno già assunto o che in astratto potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che siano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo;

considerato, ad ulteriore conferma del superiore assunto, che, mentre nel caso di misure protettive concesse all'esito dell'udienza ex art. 19 CCII e della convocazione dei controinteressati l'art. 19, co. 4 CCII prevede che il provvedimento del giudice, in composizione monocratica, sia adottato con ordinanza, l'art. 55, co. 3 CCII prevede, al contrario, che il provvedimento del giudice delegato, in composizione monocratica, sia adottato con decreto;

rilevato, quanto al caso in esame, che ai sensi dell'art. 46, co. 5 CCII, dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44 CCII e fino al decreto di apertura di cui all'art. 47 CCII *"I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori"*;

considerato che l'art. 46, co. 5 CCII sancisca un effetto legale derivante dal deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44 CCII, quale è quella depositata dalla ricorrente, estraneo al perimetro delle misure protettive che necessitano di conferma giudiziale;

dato atto che ai sensi dell'art. 8 CCII la durata massima delle misure protettive fino alla eventuale omologazione è pari a 12 mesi, fermo, in ogni caso, il principio generale di cui all'art. 7 CCII secondo il quale vanno definiti con priorità gli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale in presenza delle condizioni poste dalla citata disposizione;

ritenuto che non emergano, nel caso *sub iudice*, dalla domanda prenotativa depositata dalla ricorrente ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di misure protettive avanzata dalla stessa ricorrente;

ritenuto, in particolare, che debba precisarsi che rimane sospesa, per gli effetti del presente decreto, la procedura esecutiva r.g.es. imm. n. 99/2021 pendente dinanzi al tribunale di Teramo a carico della ricorrente;

P.Q.M.

letti e applicati gli art. 54, co. 2 e 55, co. 3 CCII;

accoglie la domanda di conferma delle misure protettive di cui in parte motiva e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata da essa l'attività d'impresa; in particolare, rimane sospesa la procedura esecutiva r.g.es. imm. n. 99/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo;

2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

3. stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al registro delle imprese.

Così deciso in Teramo, il 02/11/2023.

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio








